

Codice A1305A

D.D. 19 aprile 2016, n. 77

**Comune di VOGOGNA (VCO). Mut. temp. di dest. d'uso con concessione e servitu' aerea/diritto di superficie per anni 30 alla Soc. TERNA RETE ITALIA, previa reintegra per le aree occupate illegittimamente da altri privati e regolarizzazione di occupazione pregressa illegittima di anni 58 e 8 mesi, di aree com.li di uso civico, per mantenimento elettrodotto a 220 KW "Pallanzeno-Magenta" e relativi lavori. Autorizzazione.**

Vista l'istanza definitiva prot. n. 5658 del 12.10.2015 con cui il Sindaco del Comune di VOGOGNA (VCO), in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04.09.2015, rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.10.2015, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù aerea nonché di diritto di superficie, per anni 30 a favore della Soc. TERNA RETE ITALIA di porzioni di complessivi mq. 70.436 (di cui mq. 262,90 oggetto di diritto di superficie inerente i sostegni della linea aerea), dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 9 mapp. 41 (parte di mq. 2.861), Fg. 10 mapp. 24 (parte di mq. 15.360), Fg. 11 mapp. 23 (parte di mq. 3.354) e mapp. 26 (parte di mq. 15.754), Fg. 14 mapp. 8 (parte di mq. 6.500) e Fg. 25 mapp. 1 – ex mapp. 4355 (parte di mq. 17.857) ed ex mapp. 4603 (parte di mq. 8.750) nonché la contestuale regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa illegittima, in quanto non autorizzata dall'ente competente, di anni 58 e 8 mesi (marzo 1954/ottobre 2012), delle stesse aree, per consentire il mantenimento dell'elettrodotto aereo a 220 KW denominato "Pallanzeno-Magenta" e relativi lavori inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di VOGOGNA (VCO) unitamente all'istanza definitiva ricevuta in data 03.11.2015, con prot. n. 12757/A1305A/2.140.20;

Viste le perizie di stima del 05.05.2015, a firma del Responsabile Area Operativa Trasmissione di Torino della Soc. TERNA RETE ITALIA Sig. SPEZIE Roberto, approvate con la sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04.09.2015, rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.10.2015, che valutano gl'indennizzi dovuti dal privato Concessionario al Comune di VOGOGNA (VCO) in totali €. 113.381,03 e, più precisamente (la prima perizia), complessivi €. 69.968,29, quale coacervo dei canoni dovuti per la futura concessione con costituzione di servitù aerea/diritto di superficie di anni 30 e complessivi €. 29.003,83, quale coacervo dei canoni dovuti (al netto di quanto già versato in occasione della firma dell'atto del 1954, rivalutato al 10/2012, €. 491,08 e dei benefici di legge – abbattimento 80%) per la regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa illegittima (in quanto non autorizzata dall'ente competente) di anni 58 e 8 mesi (marzo 1954/ottobre 2012), inerenti l'intera area, fatta eccezione per la porzione di mq. 8.750 (di cui mq. 42 oggetto di diritto di superficie inerente i sostegni della linea aerea), identificata al NCT con il Fg. 25 mapp. 1 – ex mapp. 4603, in quanto la sopraccitata Società esprime dubbio sull'esistenza del vincolo di Civico Demanio su detta area che, benché comunale, parrebbe non inserita nel Decreto Commissariale di Assegnazione a Categoria. La seconda perizia valuta, tuttavia, gl'indennizzi dovuti eventualmente per regolarizzare quest'ultima area e, più precisamente, €. 10.136,08, quale coacervo dei canoni dovuti per la futura concessione con costituzione di servitù aerea/diritto di superficie di anni 30 e complessivi €. 4.272,83, quale coacervo dei canoni dovuti (al netto dei benefici di legge – abbattimento 80%) per la

regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa illegittima (in quanto non autorizzata dall'ente competente) di anni 58 e 8 mesi (marzo 1954/ottobre 2012). Entrambe le perizie stimano in complessivi €. 0,00 gl'indennizzi dovuti in via conciliativa inerenti i mancati frutti per il mancato uso civico originario, in quanto le somme rivalutate già corrisposte alla firma dell'atto del 24.02.1954 (€. 2.817,78 e €. 418,74), sono decisamente superiori a quanto dovuto (€. 226,80 e €. 37,80);

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni e regolarizzazioni di occupazioni pregresse per finalità analoghe su aree similari, gl'indennizzi periziati con i sopraccitati elaborati tecnici, con riferimento alla data della stima, si possono ritenere di sicura convenienza per la popolazione usocivista locale;

Considerato ancora che su due particelle oggetto d'istanza e, più precisamente, quelle distinte al NCT con il Fg. 9 mapp. 41 e con il Fg. 14 mapp. 8, risultano occupazioni illegittime da parte di terzi diversi e che, per poter procedere al rilascio della futura concessione amministrativa a favore della Soc. TERNA RETE ITALIA, con contestuale regolarizzazione inerente il pregresso da parte della stessa, occorre procedere alla previa reintegra di dette particelle o delle porzioni di esse oggetto del presente atto, nel patrimonio comunale di civico demanio. Il Comune dovrà, entro mesi sei dalla data di notifica del presente atto, presentare all'ente competente istanza di conciliazione con reintegra o eventuale concessione, inerente le porzioni delle medesime particelle occupate illegittimamente da terzi non oggetto del presente atto;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa servitù aerea/diritto di superficie e regolarizzazione dell'occupazione pregressa, avvenuta con atto non valido, in oggetto disponendo, per la parte economica, che vengano versati dalla Soc. TERNA RETE ITALIA al Comune di VOGOGNA (VCO), importi NON inferiori a quelli sopraccitati (circa l'area oggetto di dubbio da parte dell'anzidetta Società, si ricorda che tutte le aree di proprietà comunale, per le quali non è possibile dimostrare la provenienza patrimoniale in capo al Comune, si devono considerare comunque gravate dal vincolo di uso civico diversamente, detta area dovrà essere stralciata dalla procedura del presente atto tuttavia, essendo la stessa di proprietà comunale e per quanto interessata dalle opere in argomento, dovrà comunque essere verificata dal Comune la regolarità dei titoli per l'occupazione e l'avvenuto pagamento di quanto in allora pattuito), fermo l'obbligo di ripristino delle aree in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori, per quanto eventualmente necessario, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Le opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 30 di destinazione d'uso delle aree e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di VOGOGNA (VCO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Soc. TERNA RETE ITALIA, con relativa costituzione di servitù aerea/diritto di superficie per un periodo di anni 30, previa reintegra per le aree occupate illegittimamente da altri privati e con contestuale regolarizzazione, inerente l'occupazione pregressa senza titolo di anni 58 e 8 mesi, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

### *determina*

di autorizzare il Comune di VOGOGNA (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 70.436 (di cui mq. 262,90 oggetto di diritto di superficie inerente i sostegni della linea aerea), dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 9 mapp. 41 (parte di mq. 2.861), Fg. 10 mapp. 24 (parte di mq. 15.360), Fg. 11 mapp. 23 (parte di mq. 3.354) e mapp. 26 (parte di mq. 15.754), Fg. 14 mapp. 8 (parte di mq. 6.500) e Fg. 25 mapp. 1 – ex mapp. 4355 (parte di mq. 17.857) ed ex mapp. 4603 (parte di mq. 8.750), per darle in concessione amministrativa con relativa costituzione di servitù aerea nonché di diritto di superficie, alla Soc. TERNA RETE ITALIA per un periodo di anni 30, previa reintegra nel patrimonio comunale di civico demanio di due delle sopraccitate aree, in quanto occupate illegittimamente da altri privati (NCT Fg. 9 mapp. 41 (parte di mq. 2.861) e Fg. 14 mapp. 8 (parte di mq. 6.500) e con contestuale regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa illegittima, in quanto non autorizzata dall'ente competente, di anni 58 e 8 mesi (marzo 1954/ottobre 2012), delle stesse aree di complessivi mq. 70.436, per consentire il mantenimento dell'elettrodotto aereo a 220 KW denominato "Pallanzeno-Magenta" e

relativi lavori inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

che il Comune di VOGOGNA (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dei provvedimenti di reintegra delle porzioni di terreni occupate illegittimamente da terzi interessate dall'elettrodotto, copia dell'atto di concessione con relativa costituzione di servitù aerea, di diritto di superficie e contestuale regolarizzazione, in via conciliativa, dell'occupazione pregressa illegittima (marzo 1954/ottobre 2012), per carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Il Comune dovrà comunicare altresì l'esito della verifica inerente l'accertamento della patrimonialità o meno dell'area di mq. 8.750 (di cui mq. 42 eventualmente oggetto di diritto di superficie inerente i sostegni della linea aerea), identificata al NCT con il Fg. 25 mapp. 1 – ex mapp. 4603;

che il Concessionario per poter correttamente operare sulle aree in argomento dovrà ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento, fatte salve le ulteriori verifiche inerenti l'area di mq. 8.750 (di cui mq. 42 oggetto di eventuale diritto di superficie inerente i sostegni della linea aerea), identificata al NCT con il Fg. 25 mapp. 1 – ex mapp. 4603, rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 e con la L.R. n. 23/15. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Interventi di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovranno essere realizzati, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di eventuali future manutenzioni;

la concessione trentennale (ottobre 2012/23.09.2042), previa reintegra per le aree occupate illegittimamente da altri privati e con contestuale regolarizzazione in via conciliativa inerente l'occupazione senza titolo pregressa di anni 58 e 8 mesi (marzo 1954/ottobre 2012), NON potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto valutato dagli elaborati tecnici citati in premessa, approvati con la già citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 04.09.2015, rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.10.2015 e ritenuto di sicura convenienza per la popolazione usocivista locale dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi €. 113.381,03 che si ridurrebbero a complessivi €. 98.972,12, nel caso di dimostrata provenienza patrimoniale in capo al Comune (es. acquisto da privati, donazione, eredità, etc.) della summenzionata area di mq. 8.750 (di cui mq. 42 eventualmente oggetto di diritto di superficie inerente i sostegni della linea aerea), identificata al NCT con il Fg. 25 mapp. 1 – ex mapp. 4603 tuttavia, anche in quest'ultimo caso per detta area, essendo di proprietà comunale e per

quanto interessata dalle opere in argomento, dovrà comunque essere verificata dal Comune la regolarità dei titoli per l'occupazione e l'avvenuto pagamento di quanto in allora pattuito;

Il Comune dovrà, entro mesi sei dalla data di notifica del presente atto, presentare all'ente competente istanza di conciliazione con reintegra o eventuale concessione, inerente le restanti porzioni delle particelle distinte al NCT Fg. 9 mapp. 41 e Fg. 14 mapp. 8, occupate illegittimamente da terzi, non oggetto del presente atto in quanto non interessate dal passaggio dell'elettrodotto;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di VOGOGNA (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti e conseguenti al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Dr. Marco PILETTA**

Visto

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**D.ssa Laura BERTINO**